



## Consulenza del Lavoro

• Badà Marco • Marrone Antonio • Galli Emanuele • Casazza Beatrice • Dapelo Giulio •

Novara, 11 giugno 2021

Spett.le  
**CLIENTE**

**DL 73/2021 (SOSTEGNI BIS) - Sintesi operativa**  
**Entrata in vigore 26 maggio 2021**

**SETTORE INDUSTRIA - AMMORTIZZATORI SOCIALI (art. 40)**

**CIGO /CIGS SENZA CTR ADDIZIONALE (Commi 3 - 6)**

**CIGO**

Periodo: dal 1.7.2021 al 31.12.2021

Durata: 26 settimane anche frazionabili

(massimo 13 settimane consecutive per ogni domanda)

Procedura: **1. Accordo sindacale preventivo**, da richiedere 10 giorni prima della decorrenza (25 giorni per aziende con oltre 50 dip.).

**2. Domanda Inps** entro 15 giorni successivi alla decorrenza

**3. Relazione tecnica** da trasmettere all'Inps, allegata alla domanda, con i motivi specifici della riduzione attività e relativa prospettiva di ripresa.

Beneficiari: lavoratori con 90 giorni di anzianità

Contributo addizionale: non dovuto

Divieto di licenziamento: per tutta la durata dell'intervento

Contratti a termine: vietati per le medesime mansioni del personale interessato alla cigo; eventuali contratti a termine in corso dovranno cessare alla scadenza, se all'interno del periodo di cigo.

**CIGS** (solo aziende con oltre 15 dipendenti)

- Accordo sindacale preventivo da richiedere 10 giorni prima (25 giorni per aziende con oltre 50 dip.)

- Istanza preventiva al Ministero del Lavoro, da richiedere entro 7 giorni dall'accordo, corredata di relazione tecnica e dati di bilancio degli ultimi 2 anni, con perdite.

Preghiamo eventuali clienti interessati di contattare il nostro Studio per eventuali approfondimenti.

## CIGS SOLIDARIETA' IN DEROGA (Commi 1 - 2)

Periodo: dal 26.5.2021 ed il 31.12.2021

Requisiti: riduzione fatturato pari almeno al 50%, tra primo semestre 2021 e primo semestre 2019

Durata: massimo 26 settimane


Modalità: stipula di accordo sindacale per il mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.

Beneficiari: lavoratori in forza alla data del 26.5.2021

Riduzione oraria: media 80% - individuale 90%

Indennità: 70% della retribuzione a carico INPS

Contributo addizionale: non dovuto

 <b>Per gli altri settori (TERZIARIO, PUBBLICI ESERCIZI, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA) restano applicabili gli interventi previsti dal DL 41/2021 che riepiloghiamo di seguito (ved. circolare nostra del 29.3.2021)</b>	
<u>Settore Terziario- Commercio (Fis-Cig In Deroga)</u>	Beneficiari: in forza alla data del 23 marzo 2021 Ulteriori 28 settimane nel periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2021 Senza contributo addizionale NB: le 28 settimane sono aggiuntive rispetto alle 12 settimane previste dalla L. 178/2020, da fruire comunque entro il 30 giugno 2021.
<u>Settore Artigianato (Fsba)</u>	Beneficiari: in forza alla data del 23 marzo 2021 Ulteriori 28 settimane nel periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2021 Senza contributo addizionale NB: le 28 settimane sono aggiuntive rispetto alle 12 settimane previste dalla L. 178/2020, da fruire comunque entro il 30 giugno 2021.
<u>Settore Agricoltura (Cisao)</u>	Beneficiari: in forza alla data del 23 marzo 2021 Ulteriori 120 giorni nel periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2021 Senza contributo addizionale NB: i 120 giorni sono aggiuntivi, rispetto ai 90 giorni previsti dalla L. 178/2020, da fruire comunque entro il 30 giugno 2021.

## DECONTRIBUZIONE SETTORI TURISMO, STABILIMENTI BALNEARI E COMMERCIO

(art. 43)

Periodo: dal 26.5.2021 al 31.12.2021

Agevolazione: esonero contributivo INPS (escluso INAIL) pari al doppio delle ore di cig fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Ai DL che utilizzano l'esonero si applica il divieto di licenziamento (ma è comunque consentito l'utilizzo di FIS/CIG IN DEROGA fino al 31.12.2021).

La violazione del divieto di licenziamento comporta il recupero del beneficio ed il divieto di presentare istanze di cig.

L'esonero è soggetto al limite di aiuti di stato per emergenza covid ed all'autorizzazione da parte della UE.

## ESONERO CONTRIBUTIVO FILIERE AGRICOLE SETTORE AGRITURISTICO E VITIVINICOLO (art. 70)

Alle aziende con i seguenti codici ateco è riconosciuto esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (escluso INAIL) per la quota DL per la mensilità di febbraio 2021:

01.21.00	Coltivazione di uva
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05	Produzione di birra
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

### **CONTRATTO DI RIOCUPAZIONE (art. 41)**

Dal 1.7.2021 al 31.10.2021 viene istituito il contratto di rioccupazione nei confronti di lavoratori in stato di disoccupazione (NASPI) alle seguenti condizioni:

- assunzione a tempo indeterminato
  - redazione di progetto individuale di inserimento, al fine di garantire l'adeguamento delle competenze professionali, della durata di 6 mesi
  - facoltà di recesso al termine del progetto di inserimento, con periodo di preavviso dal termine del progetto di inserimento stesso
  - esonero del 100% dei contributi INPS (escluso INAIL) per 6 mesi (massimo euro 3.000).
- NB: il licenziamento durante o al termine del periodo di inserimento ovvero il licenziamento per gmo di un lavoratore con lo stesso livello e categoria nella medesima unità operativa, comporta la revoca dello sgravio.

#### Cause ostative

- durc irregolare
- licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuali o collettivi), nei sei mesi precedenti l'assunzione, nella medesima unità produttiva
- ritardo nella effettuazione della comunicazione obbligatoria di assunzione (o conferma), per il periodo di ritardo
- sospensioni o riduzioni con ricorso a cigo/cigs/solidarietà (escluse causali covid), nella medesima unità produttiva e per le medesime mansioni
- violazione delle norme a tutela delle condizioni di lavoro
- mancato rispetto delle norme previste dal ccnl e accordi territoriali
- assunzione derivante da obbligo di legge o contratto (escluse assunzioni disabili)
- violazione del diritto di precedenza

Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri.

Lo sgravio è soggetto al limite di aiuti di stato per emergenza covid ed all'autorizzazione da parte della UE.

### **PIGNORAMENTI DELL'AGENZIA DI RISCOSSIONE (art. 9)**

Prorogata la sospensione al 30.6.2021

### **INDENNITÀ PER I COLLABORATORI SPORTIVI (art. 44)**

Indennità per i co.co.co. presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti, società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività in conseguenza della emergenza epidemiologica.

L'ammontare varia in base al volume di compensi.

**CL SYSTEM CONSULENZA SRL STP**